



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.18

DEL 27/03/2012

COPIA

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Asson Pietro		X	2) Betalli Francesco	X	
3) Bridi Guglielmina	X		4) Bruglia Maria Augusta	X	
5) Dalfovo Michele	X		6) De Cles Giorgio	X	
7) Frasnelli Marco	X		8) Girardi Christian	X	
9) Gottardi Maria Pia	X		10) Guadagnini Roberto	X	
11) Helfer Anna Maria	X		12) Lazzeri Renzo	X	
13) Mazzoni Paolo			14) Paoli Michela	X	
15) Polo Beppino Giorgio	X		16) Rossi Luigi	X	
17) Somadossi Nicola			18) Viola Danilo	X	
19) Vukic Tatjana	X		20) Weber Franco	X	

Assiste, il Vicesegretario generale ELISABETTA BRIGHENTI.

Il Presidente del Consiglio ROSSI LUIGI, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti (art. 81 T.U.D.P. Reg. 3/L 1.2.2005);

PREMESSO E RILEVATO CHE:

in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente "Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale", il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto l'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9.

L'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili, all'1 gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.lgs. 23/2011.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*. I Comuni, quindi, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono provvedere a *"Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*. Il Regolamento in parola deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 conferma la potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 504/1992.

Questa Amministrazione, con deliberazione consiliare n° 62 del 30.11.1998, ha adottato il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione; pertanto tale istituto, tuttora valido, si applica, con decorrenza 1 gennaio 2012, anche all'Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili.

Prendendo in considerazione la necessità di predisporre un Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, si è resa evidente la difficoltà di intervenire su alcune fattispecie che sono tuttora di dubbia interpretazione ed applicazione. E' intenzione, quindi, per l'anno 2012, non adottare il Regolamento e attenersi all'applicazione di quanto consente la specifica normativa in materia di I.M.U.P.

Occorre, invece, determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio e nel rispetto della complessiva manovra di bilancio in relazione al fondo perequativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa *"quale immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"* comprese le pertinenze della stessa intese *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare, i commi da 6 a 9/bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, stabiliscono quanto segue:

- l'aliquota base è fissata nella misura dello **0,76 per cento**, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D. L. 557/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo **0,38 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

CONSIDERATO che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50,00.= euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00.= euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)"*;

EVIDENZIATO che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

TENUTO conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie

di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *"Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)"*;

DATO atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

CONSIDERATO che l'art. 21 del D. Lgs. 460/1997 consente ai Comuni di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza e dai connessi adempimenti;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATI gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012;

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;

VISTI i sopramenzionati pareri favorevoli di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli 11, astenuti 2 (Dalfovo e Vukic), contrari 4 (Betalli, Frasnelli, Girardi, Lazzeri), espressi per alzata di mano e resi separatamente cin riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,

D E L I B E R A

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote per l'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
 - Aliquota ORDINARIA : **0,783 per cento** (tale aliquota è quella proposta nel Protocollo citato in premessa);
 - Aliquota RIDOTTA per abitazione principale e relative pertinenze : **0,4 per cento** (tale aliquota è quella proposta nel Protocollo citato in premessa). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
 - alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n° 504 e cioè al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale;

- alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, 662 e cioè alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Aliquota RIDOTTA : **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993;

2. di determinare nell'importo di Euro 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:

- immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

4. di considerare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997, esenti dall'IMUP gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente per le proprie finalità dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi;

5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00.= (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.= (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00.=;

6. di dare atto che lo strumento, tuttora valido, già adottato da questa Amministrazione con deliberazione n° 62 del 30.11.1998, ed in particolare richiamato in premessa, che regola l'istituto dell'accertamento con adesione, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2012, anche all'Imposta Municipale propria;

7. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge;

8. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);

11. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPRReg. 3/L 1.2.2005);
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

EB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Rossi

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Elisabetta Brighenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì, 30-03-2012

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Elisabetta Brighenti

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:

- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);
- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 30-03-2012 al 09-04-2012;
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Elisabetta Brighenti